



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1940**

Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze  
linguistiche storiche

18/12/2022 - 05:13

# Indice

1. DDL S. 1940 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1940 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	11
1.3.1. Sedute .....	12
1.3.2. Resoconti sommari .....	13
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) .....	14
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (ant.) del 21/06/2022 .....	15

## **1. DDL S. 1940 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1940  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

**Titolo breve:** *tutela delle minoranze linguistiche storiche*

---

Iter

**2 novembre 2020:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1940**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Elena Botto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Antonella Campagna](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Margherita Corrado](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Grazia D'Angelo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Silvana Giannuzzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Michela Montevocchi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Emma Pavanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

[Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 20 ottobre 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 259 del 23 settembre 2020.

Classificazione TESEO

MINORANZE LINGUISTICHE

**Articoli**

SCUOLA (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla **[7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#)** in sede redigente il 2 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1940

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1940

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRENTACOSTE**, **ANGRISANI**, **BOTTO**, **CAMPAGNA**, **CORRADO**, **D'ANGELO**, **GIANNUZZI**, **LANNUTTI**, **MONTEVECCHI**, **PAVANELLI** e **PUGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2020

Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Onorevoli Senatori. - Nell'Italia democratica si è manifestata una lunga assenza di attenzione legislativa in materia linguistica. Sono state emanate poche leggi, per lo più a livello locale, senza che in generale vi fosse un indirizzo politico specifico. La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore nel 1948, non indica l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica.

Un chiaro riferimento alla questione linguistica nel testo costituzionale, in verità, si trova nell'articolo 6 ed è attinente alle minoranze linguistiche: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». Questo articolo fu pensato dai padri costituenti, anche per ribadire l'inversione di tendenza rispetto agli anni passati durante i quali, a partire dall'unità d'Italia, la politica linguistica verso le minoranze fu caratterizzata da trascuratezza, indifferenza, omissioni, quando non da atti di esplicita avversione e repressione come durante il fascismo. Ed è proprio a questo articolo della nostra Costituzione che noi oggi ci appelliamo e che è di fondamentale importanza per la salvaguardia delle diversità linguistiche. Diversità che viene legittimata sempre da altri due articoli della Costituzione: l'articolo 3, che fa della pari dignità della lingua usata dai cittadini una parte essenziale dell'eguaglianza sociale, e l'articolo 21, primo comma, che stabilisce che la libertà di espressione verbale e non verbale è un diritto di ciascuno. La normativa riguardante le lingue rimase poi immutata per quasi cinquant'anni e si dovette attendere fino alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, emanata anche per adeguare la legislazione italiana alle direttive dell'Europa che già nel 1992 aveva emesso la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e, nel 1995, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali stilata dal Consiglio d'Europa.

Commentava il linguista Tullio De Mauro (1932-2017) in un rapporto inserito nella documentazione per le Commissioni parlamentari a supporto della discussione circa le proposte di legge sulle minoranze linguistiche nella VIII Legislatura: « I trent'anni successivi alla Costituzione hanno seguito un corso diverso da quello che gli articoli 3, 6, 21 potevano lasciare sperare. Lo Stato italiano, più che agire nel senso della attiva tutela dei diritti linguistici dei cittadini, se la è lasciata imporre là dove obblighi internazionali la rendevano per così dire ineluttabile. Al modello della attiva snazionalizzazione fascista, dell'italianizzazione forzata e forzata, si è sostituito di fatto il modello dell'omologazione capitalistica, debolmente programmata e poco o niente considerata nei suoi effetti ». La legge n. 482 del 1999, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche », rappresenta, comunque, il principale testo legislativo emesso dal Parlamento sul riconoscimento delle minoranze linguistiche e sul loro ordinamento rispetto alla lingua ufficiale. In particolare, definisce norme generali valide per tutto il territorio nazionale e fissa precisamente le lingue minoritarie riconosciute dallo Stato, costruendo una categoria ritenuta meritevole di particolari forme di valorizzazione. Nell'articolo 1 - in cui l'italiano viene riconosciuto per la prima volta come lingua ufficiale della Repubblica italiana - si dichiara che « la Repubblica, che valorizza il patrimonio

linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge ». Nel testo è evidenziato altresì che, oltre all'italiano, vengono valorizzate le lingue elencate all'articolo 2, sicché « [...] la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo ».

Ed è proprio questo l'articolo di cui si propone con decisione la modifica, aggiungendo dopo le parole « croate e » le parole « delle comunità galloitaliche della Sicilia, nonché ». Si tratta di un punto particolarmente controverso, dal momento che, in linea di principio, le definizioni e le classificazioni di lingua minoritaria sono accreditate solo al sardo, al friulano o al ladino e alle altre poche sopra elencate. Senza negare il ruolo plurisecolare della lingua e della cultura italiane nelle varie regioni, sarebbe più corretto e ammissibile prendere atto dell'esistenza in Italia di un numero di culture e di idiomi minoritari non riconosciuti e non tutelati che spesso comunemente definiamo « dialetti ».

Certamente, la legge n. 482 si apre colmando una mancanza costituzionale ma creando, altresì, quella che si potrebbe definire da subito una discriminazione linguistica. Una lingua minoritaria (o lingua di minoranza), infatti, è un sistema linguistico che deve rispondere a tre requisiti:

a) che sia utilizzato presso una o più comunità o gruppi parlanti all'interno di una determinata entità politico-amministrativa;

b) che sia diverso dalla lingua ufficiale e nazionale comune dell'entità politico-amministrativa di cui l'area in questione fa parte;

c) che sia parlato da una minoranza della popolazione di questa entità politico-amministrativa.

Ecco perché i criteri per tale categorizzazione sono estendibili anche al galloitalico di Sicilia.

Nella legge n. 482 sono specificati i diritti concessi alle minoranze linguistiche riconosciute, quali ad esempio: l'insegnamento della lingua di minoranza anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, in base agli accordi sull'autonomia scolastica (articolo 4); la promozione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali (articolo 5); la ricerca scientifica e le attività culturali nelle istituzioni universitarie (articolo 6); l'istituzione di un fondo per la tutela delle minoranze linguistiche (articolo 9); l'adozione di toponimi conformi alle lingue e alle tradizioni locali (articolo 10); la creazione di istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche (articolo 16); solo per citarne alcuni.

Tali disposizioni, integrate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, contenente il regolamento di attuazione della citata legge, hanno consentito alla scuola dell'autonomia la realizzazione di importanti obiettivi nella salvaguardia e nel mantenimento delle lingue regionali a livello nazionale ed europeo, attraverso la costruzione di una rete di rapporti con le comunità di appartenenza, locali, nazionali ed europee, attraverso l'offerta di proposte di formazione durante tutto l'arco della vita - *life long learning* -, in attuazione del paradigma « educare istruendo » e in un'ottica di tolleranza. Infatti, è proprio ai sensi della legge n. 482, di cui si propone la modifica, che il Ministero dell'istruzione ha gestito il piano dei finanziamenti per la tutela e valorizzazione delle lingue di minoranza, contribuendo alla realizzazione di interventi finalizzati a promuovere e a salvaguardare il patrimonio linguistico, e al tempo stesso garantendone la conservazione, il recupero e lo sviluppo delle identità culturali.

Annualmente sono pubblicati i piani di intervento e di finanziamento per realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti a una minoranza linguistica. I piani invitano i dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo situate in « ambiti territoriali e sub-comunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche » a presentare percorsi progettuali in rete per un biennio. Certo è che solo attraverso il rapporto tra scuole e territorio si potrà vivificare e promuovere in modo significativo la cultura linguistica.

Proteggere le lingue di minoranza consolidandole negli usi e salvare le lingue minacciate è senza dubbio una tra le grandi sfide che il XXI secolo dovrà affrontare, nel quadro più ampio degli enormi problemi sollevati dal nuovo ordine linguistico globale i cui lineamenti si vanno profilando secondo direzioni solo in parte convergenti. All'inizio del nuovo secolo, l'UNESCO ha incaricato un gruppo di

studio di elaborare parametri e criteri finalizzati a valutare il grado di vitalità o di pericolo delle lingue minacciate ed è stato così pubblicato il *Libro rosso delle lingue in pericolo*, seguito e sostituito dall' *Atlante delle lingue del mondo in pericolo*, consultabile anche *on-line*, con lo scopo di stimolare le autorità e sensibilizzare i cittadini sulla necessità e l'urgenza di tutelare e salvaguardare la diversità linguistica nel mondo.

Ora, sebbene il galloitalico compaia elencato tra queste « lingue a rischio », per la legislazione italiana non è ancora annoverato formalmente tra le lingue minoritarie. E proprio all'UNESCO che ha pensato di rivolgersi, già diversi anni addietro, un gruppo di studiosi di Piazza Armerina, in provincia di Enna, che ha costituito un comitato per il riconoscimento della lingua galloitalica quale « patrimonio immateriale dell'umanità », un traguardo importante non disgiunto dal presente disegno di legge e che va parimenti perseguito ai fini della tutela e della conservazione di questo bene identitario primario.

Anche la Regione Siciliana sta facendo la sua parte: la diversità di accenti e stili di vita, che caratterizza gli elementi costitutivi della nostra cultura materiale e immateriale, ha determinato infatti la volontà della Regione di includere già nel 2006 nel proprio Registro delle eredità immateriali (REI) la specifica « parlata alloglotta galloitalica », individuando i comuni dove è ancora particolarmente in uso: Nicosia, Sperlinga, Aidone e Piazza Armerina in provincia di Enna, San Fratello e Novara di Sicilia in provincia di Messina, e di inserire, con un decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali del 2016, i centri galloitalici nell'elenco dei « Luoghi dell'identità e della memoria ».

È da notare come anche i comuni di Randazzo (CT) e Valguarnera Caropepe (EN) presentino parlate ancora ben caratterizzate dalla matrice galloitalica, così come il caso del rione « Funnurisi » di Enna, popolato con abitanti dedotti dal Casale di Fundrò distrutto nel 1396.

Un'importante testimonianza di quanto sia stata diffusa la parlata alloglotta galloitalica ci viene fornita dal saggio del Prof. Salvatore Trovato ([1](#)), un documento arricchito da 4 tavole grafiche sulle quali sono riportati tutti i centri, alcuni dei quali scomparsi nel tempo, ove vi sono o vi sono state tracce galloitaliche nel dialetto locale.





tav. 1 — Centri con bilinguismo dialettale: a) galloitalico tradizionale e b) siciliano del posto.



tav. 2 — Centri galloitalici scomparsi (†) o nei quali l'elemento italiano settentrionale è stato assorbito o disperso.

*Tavola 1 – Centri con bilinguismo dialettale: a) galloitalico tradizionale e b) siciliano del posto*  
*Tavola 2 – Centri galloitalici scomparsi o nei quali l'elemento italiano settentrionale è stato assorbito o disperso*



tav. 3 — Centri di parlata siciliana con notevoli tracce galloitaliche



tav. 4 — Centri di parlata siciliana con tenui tracce galloitaliche.

Tavola 3 – Centri di parlata siciliana con notevoli tracce galloitaliche  
Tavola 4 – Centri di parlata siciliana con tenui tracce galloitaliche

A vent'anni ormai dalla sua approvazione, la legge n. 482 del 1999, che continua a costituire l'unico provvedimento-quadro che definisca norme generali valide per tutto il territorio nazionale in merito a una delle tipologie socio-linguistiche che si integrano nel panorama italiano, mostra forti limiti e rivela attraverso i processi di attuazione tutti i gravi *deficit* di impostazione che ne hanno contraddistinto il tormentato *iter* in un Paese che vive tuttora con una certa difficoltà il « problema » storico della sua pluralità culturale e linguistica.

Lo stesso Tullio De Mauro in più occasioni ha dichiarato che il testo della legge n. 482 è da migliorare, sostenendo che si tratta di una legge territorialista in quanto tutela non le lingue in sé, ma le lingue poste in relazione al loro territorio d'origine secondo un arcaico principio: *cuius regio eius lingua*. Pensiamo alla più grande comunità sarda che vive a Torino e a tanti altri casi del genere. Occorre, dunque, una serena valutazione dei problemi che riguardano un'ottica di intelligente salvaguardia di un patrimonio di inestimabile valore storico e culturale nel suo insieme e una pratica efficace della democrazia linguistica.

Ottenere il riconoscimento del galloitalico di Sicilia significa difendere la nostra identità e le nostre tradizioni. Senza il contatto con le nostre radici culturali è a rischio anche l'avvenire delle giovani generazioni. Per questo la proposta avanzata può e vuole diventare una speranza e una fiducia in un futuro migliore.

Questo riconoscimento costituisce un segno importante, un impulso da parte del mondo politico da dare a tutti quei giovani che - proprio perché immersi in una dimensione dove globale e locale finiscono per coincidere - potranno sperare di contribuire a migliorare la vita della propria comunità. L'entroterra siciliano è un luogo di straordinaria bellezza con un grande patrimonio storico e ambientale. Il riconoscimento ufficiale delle comunità galloitaliche di Sicilia come minoranza linguistica storica potrà, altresì, diventare un elemento utile alla crescita del turismo culturale nei nostri comuni.

Tutelare la varietà linguistica del Paese significa garantire, attraverso la scuola, l'università e le istituzioni pubbliche, lo sviluppo di un'educazione plurilingue e interculturale. Solo la politica e le istituzioni potranno favorire quella crescita di una politica linguistica e culturale davvero democratica che la nostra Costituzione prefigura. Come ammoniva un grande poeta siciliano, Ignazio Buttitta: « Un popolo, mettetelo in catene, spogliatelo, tappategli la bocca: è ancora libero. Levategli il lavoro, il passaporto, la tavola dove mangia, il letto dove dorme: è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua ricevuta dai padri: è perso per sempre ».

Nello specifico, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si valorizza il patrimonio linguistico e culturale delle comunità galloitaliche della Sicilia, inserendo il galloitalico fra le lingue e le culture tutelate ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

L'articolo 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche, anche consociate in rete, che afferiscono ai comuni presso cui la « parlata alloglotta galloitalica » costituisce elemento di memoria identitaria e storica, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, si costituiscono presidio culturale, individuando e promuovendo progetti-obiettivo specifici finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità galloitaliche della Sicilia, anche dando vita a forme di collaborazione con università o specifiche realtà certificate e riconosciute dell'associazionismo culturale e del volontariato che operano sul territorio.

L'articolo 3 reca, infine, la copertura finanziaria.

1) *Progetto Galloitalici: Saggi e materiali 1 offerti a Giovanni Tropea*, a cura del Prof. Salvatore C. Trovato, Catania, 1989.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 2 della legge  
15 dicembre 1999, n. 482)*

1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti

dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e delle comunità galloitaliche della Sicilia, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo ».

Art. 2.

*(Progetti obiettivo in ambito scolastico)*

1. Le istituzioni scolastiche, anche consociate in rete, che afferiscono ai comuni presso cui la « parlata alloglotta galloitalica » è particolarmente in uso, ovvero costituisce elemento di memoria identitaria e storica, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, si costituiscono presidio culturale individuando e promuovendo progetti obiettivo specifici finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità galloitaliche della Sicilia.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 possono stabilire forme di collaborazione con università o specifiche realtà certificate e riconosciute dell'associazionismo culturale e del volontariato che operano sul territorio.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, parzialmente utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1940  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

**Titolo breve:** *tutela delle minoranze linguistiche storiche*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 319 \(ant.\)](#)

21 giugno 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**



# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (ant.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022**  
**319ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta il [PRESIDENTE](#) comunica che sono assegnati per il parere al Governo lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022, 2023 e 2024 (atto n. 394) e lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nella spesa del Ministero dell'istruzione, per l'anno 2022, in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 396). Dopo aver rammentato che il termine per esprimere il prescritto parere su entrambi gli atti scade il prossimo 4 luglio, propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

In quelle sedute potrà essere svolto l'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 118), con eventuale esame di una proposta di risoluzione.

Propone di programmare nella giornata del 12 luglio, se possibile e se autorizzata, una missione presso la Repubblica di San Marino al fine di poter svolgere l'incontro - già precedentemente previsto e poi rinviato - con i membri della prima Commissione consiliare permanente della Repubblica di San Marino.

Propone, su sollecitazione della senatrice Montavecchi, l'audizione di una rappresentanza dei docenti che prestano servizio presso le strutture ospedaliere.

Propone di iscrivere all'ordine del giorno del disegno di legge n. [2619](#) (recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica), ove assegnato.

Propone infine, su sollecitazione del senatore Cangini, di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2, del Regolamento, di un affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta; al riguardo, propone di fissare alle ore 12 di martedì 28 giugno il termine per far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene su tutte le proposte formulate dal Presidente.

Con riferimento alla proposta di indagine conoscitiva sull'impiego dei *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte, iscritta all'ordine del giorno, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di attendere le risultanze di un'analoga indagine in corso di svolgimento presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché dell'indagine conoscitiva sul metaverso in corso presso la Commissione affari costituzionali del Senato. Tale orientamento si porrebbe peraltro in linea con i pareri formulati dal Governo in merito a emendamenti in materia presentati al decreto-legge n. 36 del 2022 (di cui al disegno di legge n. [2598](#)), in occasione dei quali si è espresso sottolineando l'opportunità di attendere le conclusioni delle procedure poc'anzi citate.

Chiede di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana una proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali, una categoria che registra la corresponsione di salari molto bassi a causa delle numerose esternalizzazioni e della presenza di ampie forme di volontariato. L'elaborazione di un documento conclusivo potrebbe essere di ausilio al Governo per la predisposizione di misure *ad hoc* nella prossima legge di bilancio, con ciò superando i contenuti - a suo avviso deboli - della risoluzione approvata in passato dalla Commissione al termine di un affare assegnato sulla materia (n. 245).

Conclude sollecitando la ripresa dell'*iter* del disegno di legge n. [641](#), in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra di disostruzione delle vie aeree.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) sollecita la ripresa della discussione dei disegni di legge n. [2307](#) e connessi, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1940](#), in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, propone di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1940 e la proposta di indagine conoscitiva avanzata dalla senatrice Montavecchi. A sua volta, propone di riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2551, 2422 e 2526, per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura infine, con riferimento ai disegni di legge n. 2307 e connessi e n. 641, che saranno sollecitati i prescritti pareri.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(2527\)](#) Vanna IORI ed altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**  
**[\(2611\)](#) Michela MONTEVECCHI e altri. - Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori**  
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2527, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2611 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) intervenendo in sostituzione del relatore Rampi, illustra il disegno di

legge n. 2611 propone di congiungerne la discussione con quella, già avviata, del disegno di legge n. 2527.

La Commissione concorda.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, altresì, che si era precedentemente convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, che potrà pertanto avere ad oggetto anche il disegno di legge n. 2611.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

